COMUNE DI FORMIA - 000 - 01 - 0034683 - Uscita - 20/06/2025 - 14:16

COMUNE di FORMIA

Provincia di Latina

ORDINANZA N. 20 DEL 20.06.2025

Oggetto: Divieto di somministrazione e vendita di alcolici ed altre bevande in bottiglia di vetro e/o in lattina per ragioni di igiene e sicurezza pubblica – Divieto di attività musicali e/o rumorose in occasione della Festività Patronale di San Giovanni 2025 nei giorni 23, 24 e 25 giugno 2025

IL SINDACO

Premesso che la città di Formia è territorio a vocazione turistica e, pertanto, è interesse di questo Ente garantire alla collettività il pieno utilizzo della città in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme igieniche, ed altresì promuovere un'immagine curata dei luoghi, in particolar modo in occasione delle festività patronali, periodo in cui si registra un maggior afflusso turistico;

Atteso che i festeggiamenti in occasione della prossima Festività Patronale di San Giovanni Battista, che avranno inizio a partire dal giorno 23 giugno e si protrarranno sino al giorno 25 giugno, richiamano sempre l'affluenza di numerosi cittadini e visitatori che verosimilmente si intratterranno nelle zone interessate dai festeggiamenti e manifestazioni, e segnatamente nelle zone della cosiddetta "*movida*" e specificatamente nelle zone di Piazza Tommaso Testa, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Piazza Risorgimento, Via Vitruvio e aree portuali di Molo Vespucci e del Molo Azzurra;

Considerato che:

- nelle suddette situazioni ed occasioni possono essere pregiudicate anche le normali condizioni di decoro della Città per la presenza, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, di contenitori di cibi e bevande, di bottiglie di vetro e materiale di scarto di vario genere;
- l'abbandono di bicchieri e bottiglie di vetro frantumati potrebbe costituire un potenziale pericolo per l'incolumità degli astanti, oltre che per il personale impegnato nella pulizia delle predette aree;
- dal consumo di alcolici e di altre bevande potrebbero derivare comportamenti pericolosi per l'ordine e la pubblica sicurezza;
- occorre evitare qualunque nocumento alla vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche in relazione all'eccessivo protrarsi di attivita' musicale;

Dato atto che in data 21 maggio c.a. si è tenuta presso la sede comunale una riunione di coordinamento tra l'Amministrazione Comunale e le Autorità di Polizia locali tesa a definire gli adempimenti e le linee operative per lo svolgimento dei festeggiamenti in occasione delle festività patronali di Sant'Erasmo e San Giovanni;

Ritenuto assolutamente urgente ed improcrastinabile dettare una specifica disciplina vincolante finalizzata a salvaguardare e tutelare la salubrità dei luoghi, l'igiene pubblica e la pubblica sicurezza della cittadinanza;

Ravvisata pertanto la necessità di vietare nel centro cittadino nelle zone a maggior concentrazione ed affluenza di persone interessate dai festeggiamenti e manifestazioni in argomento, e segnatamente nelle zone di Piazza Tommaso Testa, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Piazza Risorgimento, Via Vitruvio e aree portuali di Molo Vespucci e del Molo Azzurra, la somministrazione e la vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, laddove prevede, con riferimento al potere ordinatorio del Sindaco, l'adozione di provvedimenti contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali

dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana;

Vista la nota prot. 33941 del 17/06/2025 con la quale si è provveduto a trasmettere alla Prefettura di Latina la bozza della presente ordinanza, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 4 dell'art. 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

ORDINA

per le motivazioni di sicurezza pubblica esplicitate in premessa, ai titolari dei pubblici esercizi, delle attività commerciali e di autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante, esercenti l'attività nel territorio di Formia ed in particolare nella zona della cosiddetta "*movida*" e specificatamente di Piazza Tommaso Testa, Via Tullia, Via Abate Tosti, Via E. Filiberto, Piazza Risorgimento,Via Vitruvio e aree portuali di Molo Vespucci e del Molo Azzurra:

1. **il divieto di vendere per asporto e di somministrare qualsiasi bevanda analcolica, alcolica e super alcolica in contenitori di vetro e/o lattine all'esterno degli esercizi pubblici, delle attività commerciali e dei titolari delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, sia su posteggio che itinerante:**

   - dalle ore 18.00 del giorno 23 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 24 giugno;
   - dalle ore 18.00 del giorno 24 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 25 giugno;

2. **il divieto di consumo in luogo pubblico, ovvero all'esterno dei locali e nelle aree di loro pertinenza, di qualsiasi bevanda analcoliche, alcoliche e super alcoliche in contenitori di vetro e/o lattine:**

   - dalle ore 18.00 del giorno 23 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 24 giugno;
   - dalle ore 18.00 del giorno 24 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 25 giugno;

3. **il divieto di ogni attività musicale e/o rumorosa:**

   - dalle ore 01:30 del giorno 23 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 24 giugno, sia al chiuso sia all'aperto, ivi compresa l'area del Luna Park;
   -dalle ore 01:30 del giorno 24 giugno e fino alle ore alle ore 05.00 del giorno 25 giugno, sia al chiuso sia all'aperto, ivi compresa l'area del Luna Park;

4. **il divieto di svolgimento dell'attività delle giostre, con chiusura di tutti gli impianti e dispositivi, alle ore 01:30 dei giorni 23,24 e 25 giugno 2025.**

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare il presente provvedimento, con avvertenza che l'inosservanza alla presente ordinanza è punita ai sensi dell'art. 650 del c.p.;

DISPONE

che la presente ordinanza ha validità **dal giorno 23 giugno 2025 fino al 25 giugno 2025**, salvo diverse e successive disposizioni;

DEMANDA

Al Comando di Polizia Locale e agli Agenti della Forza Pubblica il controllo per l'osservanza del presente provvedimento e l'adozione dei provvedimenti di competenza;

DISPONE

La notifica a mezzo pec della presente ordinanza al Comando di Polizia Locale ed alle Forze dell'Ordine per quanto di competenza.
L'invio a mezzo pec, al Prefetto ai sensi del comma 1 lett. c) art 54 D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, di Latina ed alla Questura di Latina.

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune nella sezione Trasparenza ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 33/2013 e ss.mm., nonché che ne venga data ampia diffusione mediante il sito ed i canali istituzionali dell'Ente

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione staccata di Latina - nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi ai sensi del DPR n. 1199/1971.

Dalla residenza Municipale, 20 giugno 2025

Il Dirigente 2° Settore
Dott.ssa Giuseppina Sciarra

SCIARRA GIUSEPPINA
COMUNE DI FORMIA
20.06.2025 06:52:43
GMT+02:00

IL SINDACO
Arch. Gianluca Taddeo

GIANLUCA
TADDEO